

# CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI, SISTEMI TECNICI, MACCHINE E APPARECCHIATURE (CG-INSTA)

## 1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento di contratti concernenti la manutenzione di impianti, sistemi tecnici, macchine e apparecchiature. Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

## 2 Offerta

- 2.1 L'offerta è in generale gratuita.
- 2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta della FFS SA, l'Azienda lo indica espressamente. L'Azienda indicherà esplicitamente se diritti di protezione di terzi possono limitare palesemente l'adempimento da parte sua del mandato conferito.
- 2.3 Tutti i documenti messi a disposizione dalla FFS SA (piani, descrizioni del funzionamento ecc.) rimangono di proprietà della FFS SA e vanno perciò riallegati all'offerta.
- 2.4 Se la documentazione allegata non è completa, l'Azienda non può pretendere un corrispettivo supplementare in ragione dei documenti mancanti.
- 2.5 L'offerta è vincolante durante il termine stabilito dalla FFS SA. Se né l'invito a presentare un'offerta né l'offerta indicassero un termine di validità, l'Azienda è vincolata durante 6 mesi a partire dalla data dell'offerta.

## 3 Esecuzione

- 3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.
- 3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di

sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.

- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.
- 3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.

## 4 Luogo dell'adempimento

Luogo dell'adempimento è l'ubicazione dell'impianto di cui eseguire la manutenzione.

## 5 Modifiche delle prestazioni

- 5.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.
- 5.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.
- 5.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

## **6 Ripristino**

I lavori di ripristino devono essere offerti in linea generale e possono essere eseguiti solo previa ordinazione scritta della FFS SA. Eventuali eccezioni devono essere stabilite preventivamente con la FFS SA.

## **7 Coinvolgimento di terzi**

- 7.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 7.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 7.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

## **8 Corrispettivo**

- 8.1 L'Azienda specifica nella propria offerta il tipo di corrispettivo e le aliquote delle spese conformemente alle indicazioni della FFS SA.
- 8.2 Il corrispettivo compensa tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto. Tutte le spese accessorie e gli eventuali supplementi per i lavori di manutenzione (ad es. lavoro notturno, tempo di arrivo sul posto) sono riportati in modo dettagliato nell'elenco dei prezzi dell'offerta.
- 8.3 L'Azienda si impegna a fornire tutte le parti di ricambio e i mezzi ausiliari a prezzi conformi a quelli di mercato. La FFS SA è autorizzata a verificare questo punto.
- 8.4 Il corrispettivo diventa esigibile a prestazione eseguita. Le prestazioni calcolate a forfait per l'intero anno civile possono essere fatturate di volta in volta a metà anno civile. Scadenze che costituiscono una deroga vengono fissate nel contratto.

## **9 Diritto al pagamento diretto della FFS SA**

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

## **10 Diritti su beni immateriali**

- 10.1 I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibile all'Azienda nel quadro dell'adempimento del contratto, devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione col progetto. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.
- 10.2 Tutti i diritti sui risultati dei lavori eseguiti appositamente dall'Azienda per la FFS SA, in particolare la documentazione relativa alla manutenzione, le banche dati, i contenuti di queste ultime in formato leggibile, il codice d'origine, vengono completamente trasferiti alla FFS SA con il pagamento dell'onorario convenuto per le prestazioni.
- 10.3 In particolare, la FFS SA è autorizzata ad utilizzare, sviluppare e modificare concetti, bozze, schizzi, schemi, modelli, ecc. direttamente o con l'intervento di terzi nonché a pubblicarli con la propria Corporate Identity.

## **11 Mora e pena convenzionale**

- 11.1 Se l'Azienda cade senz'altro in mora in caso di mancato rispetto dei termini e scadenze che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratto con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.
- 11.2 Allorché l'Azienda cade in mora, se contrattualmente concordato è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali.

tuali; la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.

- 11.3 La pena convenzionale è limitata al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti.
- 11.4 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

## **12 Garanzia**

- 12.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA che le sue prestazioni avranno le qualità pattuite, comprese le qualità sulle quali la FFS SA presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo. La responsabilità dell'Azienda cessa allorché esiste una colpa della FFS SA.
- 12.2 Se vi è un difetto, la FFS SA può dapprima richiedere solo un miglioramento gratuito. L'Azienda rimuove il difetto entro il termine stabilito e si fa carico di tutte le relative spese.
- 12.3 Se l'Azienda non apporta il miglioramento richiesto, oppure se la miglioria fatta non dà risultati positivi, la FFS SA può scegliere una delle soluzioni seguenti:
- dedurre dal corrispettivo la somma corrispondente al minor valore della cosa,
  - o recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano rilevanti,
  - oppure richiedere la necessaria documentazione (in modo particolare il codice d'origine) purché norme legali o contrattuali non vi si oppongano e prendere in proprio o incaricare un terzo delle necessarie misure a spese e pericolo dell'Azienda; ciò, tuttavia, solo se i difetti sono rilevanti.
- 12.4 I difetti vanno denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta. I diritti per i difetti della FFS SA si prescrivono in 2 anni dall'esecuzione dei lavori. Dopo che i difetti contestati sono stati rimossi, il termine per la parte riparata ricomincia a decorrere. I difetti che sono stati sottaciuti dolosamente possono essere fatti valere durante 10 anni dall'esecuzione dei lavori.

## **13 Responsabilità**

- 13.1 L'Azienda risponde per danni risultanti dal mancato rispetto dei termini, se non prova di essere senza colpa. L'Azienda risponde per ogni colpa e al massimo per i danni causati. La responsabilità per mora è limitata annualmente per contratto a max. il 20% del corrispettivo annuo in CHF per quelle parti dell'impianto che non è stato possibile impiegare per l'uso previsto a causa della mora; in caso di corrispettivo annuo inferiore a 250 000,- CHF l'Azienda risponde per almeno 50 000,- CHF.
- 13.2 Se a seguito di una fornitura inaccurata o non riuscita delle prestazioni, si verificasse un danno, l'Azienda risponde per il risarcimento dello stesso, salvo ove dimostri di essere senza colpa. L'Azienda risponde per ogni colpa e al massimo per i danni causati. La responsabilità per i danni alle persone è illimitata. Per i danni materiali la responsabilità è limitata annualmente per contratto a un importo di massimo 3 volte il corrispettivo annuo; tuttavia per almeno 100 000,- CHF. Per i puri danni patrimoniali, la responsabilità è limitata annualmente per contratto a max. l'importo del corrispettivo annuo; tuttavia per almeno 50 000,- CHF.
- 13.3 Le parti rispondono per le altre violazioni contrattuali (ad es. violazione degli obblighi di segretezza), se non possono provare di essere senza colpa. Le parti rispondono per ogni colpa e al massimo per i danni causati. La responsabilità è limitata per ogni contratto all'importo del corrispettivo annuo, tuttavia per almeno 50 000,- CHF.
- 13.4 Questa limitazione di responsabilità non vale nei casi di colpa grave o di intenzione illecita.
- 13.5 Le parti rispondono per il comportamento di persone ausiliarie (ad es. manodopera, subappaltatori) e dei loro subfornitori come del proprio.

## **14 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento**

- 14.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata
- 14.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una**

**pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–.**

## **15 Integrità**

- 15.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS ([www.ffs.ch](http://www.ffs.ch) – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 15.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 15.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 15.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**
- 15.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 15.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

## **16 Audit**

- 16.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri

obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

- 16.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 16.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 16.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

## **17 Riservatezza**

- 17.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 17.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 17.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.
- 17.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al**

**massimo CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**

## **18 Protezione dei dati**

- 18.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 18.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 18.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 18.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 18.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 18.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

## **19 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS**

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

## **20 Prestazioni sociali**

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

## **21 Disdetta per motivo grave**

- 21.1 Le parti possono disdire in qualsiasi momento e senza preavviso un contratto di durata limitata per motivi gravi per i quali non è ragionevole proseguire il contratto. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, il corrispettivo dovuto sarà proporzionale alle prestazioni fornite conformemente al contratto fino al momento della disdetta. Non sussiste in nessun caso alcun ulteriore diritto di indennizzo per mancato guadagno.
- 21.2 Vengono riconosciuti in particolare come motivi gravi che giustificano una disdetta anticipata del contratto da parte della FFS SA i seguenti fatti:
  - se l'Azienda ha violato in modo grave i suoi obblighi contrattuali e se tale violazione non viene riparata entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Vengono considerate in particolare violazioni gravi del contratto il mancato rispetto delle attuali basi legali, il ripetuto mancato rispetto delle scadenze convenute o del tempo di intervento concordato per l'eliminazione di disturbi nonché il cattivo adempimento del contratto;
  - se l'Azienda non rispetta ripetutamente le prescrizioni d'esercizio o non segue ripetutamente le istruzioni della FFS SA;
  - dichiarazione di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria nei confronti dell'Azienda.

## **22 Fornitura di parti di ricambio**

L'Azienda si impegna a garantire la fornitura di parti di ricambio per un periodo di 10 anni dalla messa in esercizio a condizioni competitive.

### **23 Divieto di cessione e di costituzione in pegno**

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

### **24 Nessuna rinuncia**

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

### **25 Forma scritta**

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

### **26 Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

### **27 Foro competente**

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.